



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2014  
(OR. en)**

**7566/14  
ADD 1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0071 (NLE)**

---

**PECHE 126**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 136 final ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 136 final ANNEXES 1 to 2.

---

All.: COM(2014) 136 final ANNEXES 1 to 2



Bruxelles, 10.3.2014  
COM(2014) 136 final

ANNEXES 1 to 2

**ALLEGATI**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della  
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)**

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della  
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)**

### **ALLEGATO I**

#### **Posizione dell'Unione nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo**

#### **1. PRINCIPI**

Nell'ambito della CGPM, l'Unione:

- a) agisce in conformità degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare attraverso l'approccio precauzionale, per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dalla CGPM a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi agli obiettivi dell'accordo CGPM;
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare,

nonché dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

- d) promuove la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, delle convenzioni marittime regionali nella stessa regione;
- e) persegue una sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, ecc.;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca<sup>1</sup>.

## **2. ORIENTAMENTI**

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CGPM:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi TAC e contingenti o limitazioni dello sforzo di pesca per le specie regolamentate dalla CGPM, intese a ricondurre o a mantenere la produzione a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN nella zona dell'accordo CGPM, compresa la compilazione di elenchi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo CGPM per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CGPM;

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 7086/12 PECHE 66.

- d) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini, comprese misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo CGPM in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie ecologicamente collegate, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- e) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di ottenere pinne di squalo e ad imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
- f) definizione di approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca coinvolte nella gestione delle attività di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;
- g) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari della CGPM;
- h) ammodernamento istituzionale della CGPM.

## **ALLEGATO II**

### **Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare**

#### **alla riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo**

Prima di ogni riunione annuale della CGPM vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della CGPM, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.